

Proc. n. 34111 /2018 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGA
DELL'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Manuela Massino,

letto l'accordo di composizione della crisi presentato da _____, e

_____, come in atti rappresentati;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi, dr. Pietro Oggiano, ha attestato la fattibilità dell'accordo e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevato che all'udienza del 20.3.2019, comunicata ai creditori ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 3/2012, nessun creditore è comparso e che il Difensore del ricorrente hanno chiesto l'omologazione dell'accordo presentato;

preso atto della relazione depositata dall'O.C.C. sui consensi espressi dai creditori e del raggiungimento della percentuale del 100% dei voti favorevoli;

preso atto che nessun creditore ha sollevato contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della relazione dell'O.C.C. sui consensi espressi;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare l'accordo di composizione della crisi presentato dai ricorrenti;

P.Q.M.

visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di composizione della crisi presentato da _____ e

;



dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;

nomina Liquidatore il dr. Pietro Oggiano, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente all'accordo di composizione della crisi, sia pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della l. n. 3/2012.

Torino, 03/04/2019

Il Giudice
(dr.ssa Manuela Massino)

